

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2784

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato DETOMAS

Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dal reddito delle contribuzioni a forme pensionistiche regionali per le casalinghe

*Presentata il 22 maggio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto, per effetto del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, a partire dalla dichiarazione dei redditi percepiti nel 2001, la contribuzione versata per l'assicurazione regionale per la pensione alle casalinghe non è più deducibile dal reddito, mentre sino al dicembre 2000 era detraibile dall'imposta fino al limite massimo di lire 2.500.000.

Ciò perché, come si evince dalla nota emessa dall'Agenzia delle entrate su richiesta della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la legge regionale 27 febbraio 1993, n. 3, è integrativa e non attuativa rispetto a quella statale, e inoltre la norma fiscale, ove prevede la deducibilità, è tassativa.

Il danno che deriva dalla nuova situazione investe circa 4000 cittadini della

regione, ed introduce una discriminazione grave ed ingiustificata dei nostri conterranei.

Si prospetta quindi la necessità di una soluzione legislativa che preveda una esplicita menzione della deducibilità dei contributi versati a forme pensionistiche integrative istituite con leggi regionali.

È evidente l'importanza di addivenire in tempi brevi ad una positiva soluzione del problema in questione, per potere ripristinare una situazione di equità nei confronti di quei cittadini che, nel sottoscrivere una polizza per una pensione integrativa, hanno confidato in una situazione delineata da un quadro legislativo di favore che è stato successivamente, in modo immotivato e irrazionale, modificato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 » sono inserite le seguenti: « , nonché i contributi versati a forme pensionistiche integrative rivolte agli stessi destinatari, istituite con leggi regionali ».

## ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano con effetto dal 1° gennaio 2001.

2. Per quanto concerne l'anno 2002, gli oneri di cui all'articolo 1, pagati nel corso dell'anno 2001 e non dedotti nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2001, possono essere dedotti nella dichiarazioni dei redditi dell'anno 2002.

